

Sentenza del 5 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Il principio di rappresentazione veritiera della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, richiamato dall'art. 2423 c.c., non postula l'esistenza di una verità oggettiva del bilancio, in quanto esso non può che tendere a una verità "relativa" o "convenzionale", nella misura in cui le grandezze ivi rappresentate derivano da stime effettuate sulla base di metodi di valutazione prescritti dalla normativa ovvero dalla *best practice* del settore di riferimento. Nel processo di accertamento del grado di veridicità del bilancio viene tuttavia in soccorso l'ulteriore principio previsto dall'art. 2423 c.c., ovvero la correttezza ("*true and fair view*"). In altre parole, l'esame del grado di accuratezza delle poste valutative presenti in bilancio non può prescindere da un'analisi del livello di correttezza comportamentale del redattore, desumibile dalla scelta dei criteri alla base della rappresentazione, sotto il profilo della correttezza tecnica, della coerenza e della razionalità.

Giacché il bilancio ha una preminente funzione

informativa (da qui l'esigenza di "chiarezza"), ai fini della
declaratoria di
nullità della delibera di approvazione del bilancio è
necessario che gli
eventuali scostamenti accertati in sede giudiziale si
traducano in un vizio
rilevante, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, avuto
riguardo alla
predetta funzione del documento, considerato nella sua
interezza, e al
principio di prevalenza della sostanza sulla forma, valutando
per esempio se il
vizio in questione incida sul grado di comprensibilità della
singola
informazione riportata.

Allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse
critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il
giudice che
intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella
motivazione della sentenza
le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a
richiamare acriticamente
le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta
non si sia fatto
carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (Cassazione
civile sez. I
21.11.2016, n. 23637): argomentando *a contrario*, si ricava che
laddove
il C.T.U. abbia esaminato puntualmente i rilievi mossi dai
consulenti di parte,
non sussiste in capo al Tribunale l'onere di motivazione sul
punto, onere già
compiutamente assolto dal perito.

Rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio
attingere *aliunde* notizie e dati, non rilevabili dagli atti

processuali
e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando
ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli. Dette
indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice
purché ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di
effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio (cfr. Trib. Brescia
11.9.2020, conforme a Cass. 12921/2015), con l'unico limite costituito dal divieto per il consulente di sostituirsi alla parte ricercando
dati che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova. Peraltro,
il C.T.U. può estendere l'esame a documenti non acquisiti al processo, quando
l'esistenza di questi risulti logicamente plausibile sulla base degli elementi
forniti dalle parti o desumibili dalla stessa indagine tecnica (Cass. 877/1982).

Il credito per imposte anticipate e il fondo per imposte differite non costituiscono voci omogenee, differendo per presupposti, natura e
finalità, restando quindi soggette al generale divieto di compensi di partite
previsto dall'ultimo comma dell'art. 2423-ter c.c.. Pertanto, secondo il
principio di chiarezza, le due voci debbono essere mantenute distinte, affinché
il lettore possa avere contezza dei diversi fatti contabilmente rilevanti alla
base di ciascuna rilevazione.

La dichiarata nullità della delibera di approvazione del

bilancio si riverbera in concreto sulla validità della contestuale delibera di destinazione dell'utile dell'esercizio: una volta accertato che il risultato dell'esercizio non coincide con quello assunto come presupposto della delibera, anche quest'ultima non può che essere dichiarata nulla (Trib. Milano, 13.1.1983, *F.it.* 84, I, 1068) per impossibilità dell'oggetto.

L'eventuale discrasia tra quanto riportato nel verbale e la realtà materiale dei fatti, soprattutto nel caso di fatti marginali (quali la presenza di persone estranee alla compagine sociale) o valutativi (quale la dichiarazione della previa regolare comunicazione) non pare costituire un'autonoma causa di invalidità della delibera, essendo comunque necessario verificare se il fatto materiale non rappresentato o non correttamente rappresentato (che dovrà in ogni caso essere provato) sia tale da determinarne l'invalidità (Trib. Brescia 9.10.2020).

La deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio di una società, adottata dall'assemblea convocata oltre la scadenza del termine legale di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, è pienamente valida anche nel caso in cui non sussistano le condizioni che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., possono giustificare e fondare la proroga del termine legale (Cass. civ., 14.8.1997, n. 7623).

Principi espressi in sede di impugnazione da parte dei soci di minoranza di una s.r.l. di talune delibere di approvazione del

*bilancio e di
destinazione dell'utile della società, della delibera sulla
conferma e sui
compensi dell'amministratore unico, nonché di verbali
dell'assemblea.*

[Sent. 05.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 5 febbraio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Gli effetti della clausola compromissoria
statutariamente prevista non possono estendersi oltre le
controversie che hanno
ad oggetto diritti disponibili (artt. 34-37 del d.lgs.
17.1.2003, n. 5), ambito
nel quale non rientra pacificamente l'azione tesa
all'accertamento della
nullità del bilancio, venendo in rilievo la tutela di
interessi generali, che
trascendono la posizione dei soci e vanno ricondotti alla
sfera dei terzi i
quali, a vario titolo, entrano in contatto con la società.

La legittimazione ad agire del socio per
l'impugnazione della deliberazione assembleare è riconosciuta
laddove la
perdita della qualifica di socio derivi dalla deliberazione

impugnata (conf.

Trib. Milano, 27.2.2020; Trib. Torino, 13.7.2017).

Laddove risulti accertato che l'entità delle perdite effettive supera il dato riportato nel bilancio approvato (oggetto di impugnazione), il bilancio deve considerarsi non veritiero e pertanto affetto da nullità.

La nullità della deliberazione di approvazione del bilancio si riverbera sulla validità della conseguente deliberazione di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c.: qualora sia accertato che l'entità delle perdite effettive supera il dato riportato nel bilancio approvato, i provvedimenti assunti con la deliberazione di riduzione del capitale e contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo legale devono ritenersi basati su un presupposto in fatto erroneo e si rivelano insufficienti al ripristino del capitale minimo di legge, con conseguente violazione dell'art. 2482-ter c.c. (conf. Trib. Milano, 25.9.2019). Nel qual caso, trattandosi di norma volta a preservare l'integrità del capitale, a tutela dell'interesse dei terzi, il vizio rilevato determina la nullità della deliberazione per illiceità dell'oggetto (conf. Cass. n. 8221/2007).

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso dal socio di minoranza (titolare di una partecipazione pari a un terzo del capitale sociale) di una società a responsabilità limitata

*di impugnazione
delle seguenti deliberazioni assembleari: i) deliberazione
dell'assemblea
ordinaria di approvazione del bilancio; ii) deliberazione
dell'assemblea
straordinaria di adozione dei provvedimenti di cui all'art.
2482-ter c.c. A fondamento delle proprie
domande, l'attore esponeva che le perdite effettive registrate
dalla società
sarebbero state significativamente maggiori di quelle
risultanti dal bilancio
impugnato.*

*La società si costituiva in giudizio
eccependo: i) in via pregiudiziale, l'incompetenza del
tribunale ordinario alla
luce della clausola compromissoria prevista dallo statuto
sociale; ii) in via
preliminare, la carenza di legittimazione attiva del socio,
per non avere lo
stesso sottoscritto il versamento di capitale deliberato
dall'assemblea
straordinaria, così perdendo la qualifica di socio; iii) nel
merito, la
insussistenza dei vizi lamentati dall'attore.*

[Sent. 05.02.2021Download](#)

(Massime
a cura di Marika Lombardi)